

C.I.P.S.

C.O.N.I.

C.M.A.S.



FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA' SUBACQUEE

STATUTO FEDERALE

Approvato dalla Giunta Nazionale CONI con delibera n. 36 del 17 febbraio 2017 a seguito della modifica dell'art. 2

TITOLO I - LA FEDERAZIONE E I SUOI SOGGETTI

ART. 1 – Costituzione

1. La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.) ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs. 242/99 e successive modifiche e integrazioni. Essa non persegue fini di lucro e i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; l'eventuale avanzo di gestione sarà devoluto a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.
2. Essa è retta dalle norme del presente Statuto e da quelle regolamentari. Alla F.I.P.S.A.S. è riconosciuta autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I. e del C.I.P. per quanto attiene alla disciplina paralimpica.
3. Essa è costituita da società e associazioni dilettantistiche, singole o consociate tra loro ai sensi dei successivi artt. 54 e 62, ad essa affiliate che hanno per fine la pratica della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, del lancio sia tecnico che di potenza effettuato con attrezzi da pesca, delle attività subacquee e di superficie che prevedono l'uso di pinne o di monopinna e lo sviluppo dell'attività sportiva per disabili, sia in forma agonistica che amatoriale.
4. La F.I.P.S.A.S. è la sola Federazione riconosciuta e autorizzata dal C.O.N.I. e dal C.I.P. a disciplinare e gestire in Italia l'attività sportiva e promozionale, sia per atleti normodotati che per atleti diversamente abili, di cui all'elenco delle discipline sotto riportate:
 - Pesca al Colpo;
 - Pesca alla Trota con Esche Naturali in Torrente e in Lago;
 - Carp fishing;
 - Pesca con la Mosca;
 - Pesca con Esche Artificiali da Riva e da Natante;
 - Pesca con la Bilancella;
 - Lancio Tecnico (Casting);
 - Canna da Riva;
 - Canna da Natante;
 - Bolentino;
 - Surf Casting;
 - Lancio Tecnico con Peso di Mare;
 - Traina Costiera;
 - Traina d'Altura;
 - Drifting;
 - Pesca in Apnea;
 - Immersione in Apnea;
 - Tiro al Bersaglio Subacqueo;
 - Hockey Subacqueo;
 - Rugby Subacqueo;
 - Safari Fotosub;
 - Fotografia Subacquea;
 - Video Subacqueo;
 - Nuoto Pinnato;
 - Orientamento Subacqueo;
 - Basket con le Pinne (Finswimming Basket);
 - Pallanuoto con le Pinne (Finswimming Ball).

5. Stante la particolare attività svolta, partecipano alle attività amatoriali della Federazione anche singoli Tesserati.
6. La F.I.P.S.A.S. persegue i propri scopi e svolge la propria attività sportiva in armonia con le deliberazioni del C.I.O., del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del C.O.N.I. e del C.I.P. per quanto attiene alla disciplina paralimpica. La F.I.P.S.A.S., inoltre, svolge la propria attività sportiva anche in armonia con le deliberazioni della Confédération Internationale de la Pêche Sportive (C.I.P.S.) e della Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (C.M.A.S.), delle quali è membro fondatore, dell'International Casting Sport Federation (I.C.S.F.) e dell'I.P.C. (International Paralympic Committee) purché le deliberazioni di questi ultimi non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
7. La F.I.P.S.A.S. è l'unico Ente che rappresenta l'Italia presso le Federazioni internazionali e, di conseguenza, è l'unica ad essere riconosciuta dalle medesime nel territorio dello Stato.
8. L'Ordinamento federale assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del gioco leale, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione. A tal fine sono istituiti specifici organi e regolati appositi procedimenti di giustizia sportiva, secondo le modalità definite dal Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
9. L'Ordinamento federale è ispirato al principio di democrazia interna e a quello della partecipazione alla attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità e in armonia con l'Ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
10. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dal Regolamento per l'attuazione dello Statuto, dal Regolamento di Giustizia sportiva, nonché dalle Norme Sportive Antidoping, dal Codice di comportamento etico – sportivo, dai Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I. ai quali è fatto automatico rinvio e che si accettano incondizionatamente.
11. La F.I.P.S.A.S. ha sede in Roma e ha durata illimitata.

ART. 2 – Scopi

1. La F.I.P.S.A.S., soggetto riconosciuto dal C.O.N.I., ha come scopi primari e prevalenti rispetto agli altri fini perseguiti:
 - a) la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale, in armonia con la normativa vigente e, in particolare, con l'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i., nonché con le relative disposizioni di attuazione;
 - b) la promozione, la regolamentazione e l'organizzazione delle proprie discipline sportive, oltre che lo svolgimento, a livello nazionale e internazionale della attività agonistica a livello dilettantistico, relativa alle discipline indicate al precedente art. 1.
2. In quanto associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha tra i propri obiettivi fondamentali anche la tutela e l'incremento del patrimonio ittico nazionale, oltre che la difesa e il miglioramento dell'ambiente naturale.
3. In quanto associazione riconosciuta dal Dipartimento della Protezione Civile, partecipa alla relativa attività anche attraverso appositi nuclei di volontariato addetti alla sorveglianza e alla vigilanza degli ambienti acquatici costieri e interni espletando quindi attività di controllo sui territori attraversati dai corsi d'acqua.
4. In quanto associazione riconosciuta quale Ente Nazionale a carattere assistenziale è ammessa ad avvalersi delle vigenti disposizioni di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della

Legge 25 agosto 1991, n. 287, che consentono il rilascio alle società e associazioni affiliate alla F.I.P.S.A.S. dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3, comma quarto, della normativa sopracitata.

5. La F.I.P.S.A.S. è iscritta al numero 172 del Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
6. La F.I.P.S.A.S., pertanto, promuove e svolge attività, sulla base di programmi e in sintonia con i Ministeri interessati, per la difesa dell'ambiente e la protezione civile anche attraverso attività di vigilanza assumendo in tali ambiti ogni iniziativa idonea a concorrere alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e in particolare dei giovani nel rispetto dei beni primari rappresentati dalla protezione dell'ambiente anche nel corso dello svolgimento di attività sportive federali.
7. Nel rispetto del dettato costituzionale, la F.I.P.S.A.S. prevede specifiche misure atte a incentivare l'accesso del genere sottorappresentato nel proprio Organo Direttivo e, nel rispetto della parità di genere, stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra i sessi alle cariche elettive federali.
8. Promuove, inoltre, la conoscenza dell'ambiente naturale, in primo luogo tra i propri tesserati e, comunque, tra i soggetti appartenenti agli affiliati, con obiettivi di opposizione a ogni forma di inquinamento ambientale.
9. Partecipa con proprie proposte alla elaborazione di norme o di complessi normativi in materia, sia a livello statale che regionale.
10. La F.I.P.S.A.S. cura l'educazione dei giovani in modo che gli stessi ricevano una formazione morale e civile complementare a quella sportiva.
11. La F.I.P.S.A.S. è una Federazione sportiva impegnata nelle tematiche giovanili e, d'intesa con il C.O.N.I., collabora con gli Enti scolastici nazionali e le altre istituzioni riconosciute.
12. La F.I.P.S.A.S. cura la preparazione tecnica dei propri Tesserati, provvede all'organizzazione di gare, di convegni, di mostre, di concorsi, e di altre pubbliche manifestazioni di carattere promozionale.
13. Per il raggiungimento delle proprie finalità, la F.I.P.S.A.S. potrà gestire e condurre acque pubbliche e private in concessione o in proprietà, nonché gestire quei particolari servizi e impianti che per la loro natura risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività federali, anche per mezzo di società, associazioni affiliate e Sezioni provinciali, nonché compiere ogni operazione anche di natura finanziaria sia mobiliare che immobiliare.
14. La F.I.P.S.A.S. attua il decentramento dei servizi e degli impianti ai Comitati regionali e/o ai Comitati provinciali e/o alle Sezioni di cui al comma precedente.
15. La F.I.P.S.A.S., nel rispetto dell'assenza del fine di lucro, potrà avvalersi, anche, e in via strumentale, di una società a responsabilità limitata, costituita, in particolare, per la ricerca di mercato ai fini dell'acquisizione di pubblicità e sponsorizzazioni riguardanti le proprie attività.

ART. 3 – Soggetti

1. Sono soggetti della F.I.P.S.A.S.:
 - a) gli Affiliati;
 - b) i Tesserati.

ART. 4 – Affiliazione

1. Sono affiliate alla F.I.P.S.A.S. le società e le associazioni di cui all'art. 1 del presente Statuto, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio federale.
2. Le società e le associazioni di cui al precedente comma non hanno scopo di lucro. Ai sensi dello Statuto del C.O.N.I. sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, del Consiglio federale e devono essere rette da uno Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. o, su delega della medesima, del Consiglio federale.
3. Per il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive da parte del C.O.N.I., gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I. e del C.I.P. per coloro che svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto e ai regolamenti della F.I.P.S.A.S.. Devono altresì essere redatti conformemente a quanto disposto dall'art. 90 della Legge 289/02, così come modificato dalla Legge 128/04.
4. Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, lo Statuto delle medesime deve espressamente prevedere, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione e riaffiliazione, l'assenza del fine di lucro e il totale reinvestimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, fatta salva la riserva di legge, nel rispetto delle disposizioni recate dell'art. 90 della legge 289/02, così come modificato dalla legge 128/04.
5. Avverso il diniego della affiliazione è esperibile ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n) del nuovo Statuto del C.O.N.I., si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
6. I Gruppi sportivi delle Forze Armate, Forze di Polizia e Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I. e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare, sono soggetti alle seguenti norme:
 - per il riconoscimento ai fini sportivi non devono avere scopo di lucro e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I. anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; i componenti degli Organi direttivi, anche se designati dalle competenti autorità, devono essere tesserati alla F.I.P.S.A.S.;
 - la partecipazione degli Atleti, dei Tecnici, e Dirigenti sportivi, a manifestazioni sportive, competizioni e allenamenti, è autorizzata dalle rispettive amministrazioni di appartenenza su motivata richiesta della F.I.P.S.A.S., fermo restando quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e dalle disposizioni in materia tributaria, quando la presenza di atleti dello stesso gruppo sportivo sia rilevante o quando l'attività sia ritenuta formativa e di aggiornamento.

ART. 5 – Rinnovo dell’Affiliazione

1. Gli Affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento per l'attuazione dello Statuto.

ART. 6 - Cessazione di appartenenza alla F.I.P.S.A.S.

1. Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.P.S.A.S. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività durante due anni sportivi federali consecutivi;

- d) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia sportiva per gravi infrazioni alle norme federali;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale, salvo i casi di forza maggiore;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione. Contro il provvedimento di revoca è esperibile il ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., la quale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. n) del nuovo Statuto del C.O.N.I., si pronuncerà previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.
- 2. In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.P.S.A.S. e agli altri Affiliati.
 - 3. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo degli Affiliati, in caso di cessazione, sono personalmente e solidamente tenuti all'adempimento e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. I dirigenti delle società o associazioni cessate e debtrici della Federazione a qualsivoglia titolo non possono entrare a far parte della dirigenza di altre società o associazioni affiliate, fintanto che i debiti della società o associazione cessata non siano stati estinti. L'inosservanza di tale divieto, comporta la revoca dell'affiliazione per la società di cui fanno parte.
 - 4. La cessazione di appartenenza alla F.I.P.S.A.S. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della stessa.

ART. 7 – Obblighi

- 1. Tutti i soggetti della F.I.P.S.A.S. sono tenuti a rispettare le disposizioni del C.O.N.I., del C.I.P. (per coloro che svolgono attività paralimpica) e del presente Statuto, i Regolamenti federali e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni federali. Gli stessi soggetti, in caso di inosservanza, sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e pecuniaria previste dalle norme federali. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti dal Regolamento di Giustizia sportiva.
- 2. La F.I.P.S.A.S., con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia sportiva, dovrà trasmettere al C.O.N.I. tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'Ordinamento sportivo.
- 3. Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della Federazione gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

ART. 8 – Diritti degli Affiliati

- 1. Gli Affiliati singoli hanno il diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di votare nelle Assemblee federali sempre che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa in tale periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali e a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della F.I.P.S.A.S.;
 - c) di partecipare all'attività federale ufficiale sia a livello nazionale che internazionale in base ai regolamenti specifici delle singole manifestazioni.

ART. 9 – Tesserati

1. Sono tesserati:
 - i Dirigenti federali dalla data della loro elezione;
 - gli Atleti dalla data di inquadramento presso Affiliati;
 - i Tecnici sportivi dalla data di iscrizione nell'apposito Albo federale;
 - i Giudici di Gara dalla data della loro nomina da parte del Consiglio federale;
 - i Dirigenti e i soci degli Affiliati dalla data dell'affiliazione o da quella, se successiva, in cui assumono detta qualità;
 - le Guardie Giurate che prestino servizio in favore della Federazione dalla data del conferimento dell'incarico e per la durata dello stesso;
 - i Tesserati singoli dalla data del tesseramento;
 - i Tesserati Onorari e Benemeriti dalla data della nomina da parte dell'Assemblea.

ART. 10 – Atleti

1. Sono Atleti i soggetti che praticano discipline sportive della F.I.P.S.A.S., in possesso di tessera atleta.
2. Essi sono inquadrati presso società e associazioni affiliate alla Federazione.
3. Gli Atleti sono soggetti dell'Ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.
4. Gli Atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P. e della F.I.P.S.A.S.; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi delle Confederazioni internazionali richiamate all'art. 1.
5. Gli Atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.P.S.A.S., nonché a onorare il ruolo rappresentativo a essi conferito.
6. Agli Atleti regolarmente tesserati che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano in attività è riconosciuto l'elettorato attivo ai sensi del presente Statuto. Agli Atleti tesserati maggiorenni e in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 63 è riconosciuto l'elettorato passivo secondo quanto disposto in materia dal presente Statuto.
7. Gli Atleti maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività hanno diritto a voto nelle Assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.
8. Le Atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata, sino al 6 mese successivo al parto.

ART. 11 – Tecnici sportivi

1. Sono Tecnici sportivi gli allenatori e gli istruttori sportivi inquadrati presso le società e associazioni affiliate alla F.I.P.S.A.S. e iscritti negli appositi Albi.
2. Essi sono soggetti dell'Ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

3. I Tecnici sportivi devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., del C.I.P. e della F.I.P.S.A.S., osservando altresì le norme e gli indirizzi delle Confederazioni internazionali richiamate all'art. 1.
4. Ai Tecnici sportivi che abbiano raggiunto la maggiore età, regolarmente tesserati, in attività e iscritti nell'Albo di cui al primo comma è riconosciuto l'elettorato attivo ai sensi del presente Statuto. Ai Tecnici sportivi tesserati maggiorenni in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 63 è riconosciuto l'elettorato passivo secondo quanto disposto in materia dal presente Statuto.
5. I Tecnici sportivi maggiorenni, regolarmente tesserati e in attività hanno diritto a voto nelle Assemblee di categoria. In tale occasione e nell'ambito di ciascuna categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

ART. 12 – Giudici di Gara

1. I Giudici di Gara partecipano, in tale veste e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità nel rispetto dei principi generali e dei Regolamenti particolari.
2. I Giudici di Gara svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

ART. 13 – Tesserati singoli

1. Sono Tesserati singoli i non inquadrati in società e/o associazioni e gli amatori.
2. Ai Tesserati singoli è riconosciuto il diritto di partecipare all'attività federale e torna applicabile la previsione del successivo art. 15.
3. Ad essi non è riconosciuto il diritto di voto nelle Assemblee federali.

ART. 14 – Tesseramento

1. Il tesseramento è effettuato dalla Federazione secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'attuazione dello Statuto.
2. Il tesseramento è annuale, è obbligatorio per tutti i soggetti indicati nel precedente art. 9 e non può vincolare l'Atleta, senza il suo consenso, a uno stesso Affiliato per un periodo superiore a un quadriennio.
3. Per le modalità di svincolo si fa rinvio al Regolamento per l'attuazione dello Statuto.
4. E' sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
5. Fermo che sono punibili anche coloro i quali, anche se non più tesserati, per fatti commessi in costanza di tesseramento si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

ART. 15 – Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati sono tenuti al rispetto dei principi dell'Ordinamento sportivo, del presente Statuto, dei Regolamenti federali e delle deliberazioni degli Organi della F.I.P.S.A.S.; sono inoltre tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I..
2. Devono mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva.
3. I Tesserati devono astenersi dall'effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive organizzate nell'ambito federale.
4. I Tesserati sono, inoltre, tenuti al versamento alla Federazione della quota di tesseramento annuale.
5. Il loro comportamento è assoggettato alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva federale.

ART. 16 – Diritti dei Tesserati

1. I Tesserati inquadrati in società e associazioni affiliate hanno il diritto di partecipare all'attività federale, nonché di concorrere alle cariche elettive federali se in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 63.
2. I Tesserati svolgono attività con le tutele previste dall'Ordinamento sportivo.

ART. 17 – Cessazione del tesseramento

1. Il tesseramento cessa:
 - a) per dimissioni, rinuncia o decadenza;
 - b) per morte del tesserato;
 - c) per radiazione comminata dagli Organi di Giustizia;
 - d) per la perdita dei requisiti richiesti.

TITOLO II – ORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE

ART. 18 – Organi della Federazione

1. Gli Organi federali si distinguono in Organi centrali, Organi territoriali, Organi di Giustizia sportiva e altri Organi.
 - A) Organi federali centrali sono:
 - a) l'Assemblea nazionale;
 - b) il Presidente federale;
 - c) il Consiglio federale;
 - d) la Giunta esecutiva;
 - e) il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
 - f) il Segretario generale.
 - B) Organi federali territoriali sono:
 - a) le Assemblee regionali;
 - b) i Presidenti regionali;
 - c) i Comitati regionali;

- d) i Delegati regionali;
- e) le Assemblee provinciali;
- f) i Presidenti dei Comitati provinciali;
- g) i Comitati provinciali;
- h) i Delegati provinciali.

C) Organi di Giustizia sportiva federale sono:

- a) il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) i Giudici Sportivi territoriali;
- c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
- d) il Tribunale federale;
- e) la Corte Federale di Appello.

D) Altri Organi sono:

- a) i Comitati di Settore:
 - i) il Comitato Pesca di Superficie;
 - ii) il Comitato Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.
- b) la Consulta federale;
- c) la Procura Federale;
- d) la Commissione Federale di Garanzia, se istituita.

2. Tutti i componenti degli Organi Federali durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico.
3. Il Presidente federale, i componenti della Giunta esecutiva, i Delegati regionali e provinciali nonché i componenti i Comitati di Settore seguono la decadenza, per qualunque causa, del Consiglio federale.
4. Le cariche sono onorifiche e si ritengono assunte a titolo gratuito, ad eccezione di quelle relative al Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.
5. Su delibera assembleare può essere prevista una indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di Organi direttivi nazionali che rivestano particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I..

ART. 19 – Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è il massimo Organo della F.I.P.S.A.S.. Ad essa spetta formulare gli indirizzi per lo svolgimento di tutta l'attività federale; ad essa sono, altresì, riservate tutte le decisioni e deliberazioni nelle materie che leggi e Statuto le riconoscono.
2. L'Assemblea nazionale è costituita dai:
 - a) Presidenti di società e di associazioni affiliate aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato;
 - b) Delegati di Atleti e di Tecnici sportivi, eletti nell'ambito di ciascuna Regione, in apposite distinte Assemblee di categoria nella misura di: 100 (cento) Delegati per gli Atleti e 40 (quaranta) Delegati per i Tecnici Sportivi.
3. Nelle stesse Assemblee di categoria dovrà essere inoltre eletto un Supplente per ogni Delegato.
4. I Delegati e i Supplenti sono eletti dagli Atleti e Tecnici sportivi aventi diritto a voto, residenti nello stesso ambito territoriale.
5. Il Regolamento per l'attuazione dello Statuto stabilirà le modalità per la elezione dei Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi.

6. I membri del Consiglio federale, i membri del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia Sportiva e della Procura Federale, nonché i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare gli Affiliati direttamente o per delega e partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.
7. E' preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di sospensione dalle gare o di sospensione dall'attività per un periodo superiore a sessanta giorni e per morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento.
8. All'Assemblea federale deve essere invitato il Presidente Onorario.

ART. 20 – Rappresentanza in Assemblea nazionale

1. Ogni Presidente di società o associazione affiliata avente diritto al voto o membro del Consiglio direttivo della stessa che lo sostituisca potrà essere portatore nell'ambito della stessa Regione di:
 - 1 delega se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 società votanti;
 - 2, fino a 200 società votanti;
 - 3, fino a 500 società votanti;
 - 4, fino a 1000 società votanti;
 - 5, fino a 1500 società votanti;
 - 6, fino a 2000 società votanti;
 - 7, fino a 3000 società votanti;
 - 8, fino a 4000 società votanti;
 - 10, fino a 5000 società votanti;
 - 20, fino a 10.000 società votanti;
 - 40, oltre 10.000 società votanti.
2. I Delegati di Atleti e Tecnici sportivi non possono essere portatori di alcuna altra delega.
3. Ai rappresentanti, degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici sportivi è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante a una delle categorie per le quali risultino tesserati.

ART. 21 – Convocazione dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi per il rinnovo dei seguenti Organi: Presidente federale, componenti del Consiglio federale e il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.
2. L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio in caso di parere negativo sullo stesso da parte dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. In questo caso l'Assemblea è composta dalle sole società e associazioni affiliate, conformemente all'art. 15, comma 3. del D. Lgs. 15/04.
3. L'Assemblea nazionale deve essere convocata in via straordinaria quando occorra procedere a variazioni allo Statuto e celebrata entro novanta giorni:
 - in caso di grave circostanza;
 - su richiesta della metà più uno delle associazioni e società aventi diritto a voto;
 - su richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio federale;
 - su richiesta della metà più uno degli Atleti o dei Tecnici sportivi maggiorenni aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria.
4. L'Assemblea Ordinaria ha sempre diritto di convocarsi in sessione straordinaria per una data successiva fissando l'Ordine del Giorno.

5. Le Assemblee devono essere convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco degli aventi diritto di voto e l'elenco delle materie da trattare.
6. L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soggetti aventi diritto a partecipare, almeno 40 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a mezzo posta, e/o a mezzo pubblicazione sull'Organo di stampa federale e/o sul sito web, purché sia garantita la massima ricezione da parte dei soggetti destinatari.
7. A questo fine, gli Atleti e i Tecnici sportivi s'intendono elettivamente domiciliati presso le società di appartenenza.
8. Ai fini del computo del termine fa fede la data di spedizione dell'avviso.
9. Gli aventi diritto a voto possono avanzare ricorso al Tribunale Federale avverso i dati risultanti dall'elenco allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea sia per omessa che per errata attribuzione di voti.
10. Il ricorso, che può essere proposto anche nei confronti di altri aventi diritto a voto, deve essere depositato presso la Segreteria del Tribunale federale, a pena di irreceivibilità, entro e non oltre 25 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea con atto autografo del Presidente dell'Affiliato o di chi è legittimato a sostituirlo.
11. Il ricorso deve essere, in pari data, a pena di inammissibilità, notificato anche agli eventuali affiliati controinteressati ai quali è concesso un termine di 5 giorni dal ricevimento del ricorso per depositare le proprie controdeduzioni.
12. I ricorsi sono esaminati e decisi in via d'urgenza dal Tribunale Federale e, nel caso di reclamo, da depositare a pena di irreceivibilità entro 5 giorni dalla decisione del Tribunale Federale, dalla Corte Federale di Appello. In base ai provvedimenti adottati, la Segreteria federale compila una nota di modifica dell'elenco degli Affiliati aventi diritto di voto allegato all'avviso di convocazione dell'Assemblea, indicando le variazioni dei voti e i reclami respinti. La nota è immediatamente comunicata agli Affiliati interessati dalla Segreteria federale a mezzo pubblicazione sul sito web federale ed esposta nella sede della Verifica Poteri in occasione dello svolgimento delle Assemblee.

ART. 22 – Direzione dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è diretta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea che provvede altresì ad eleggere un Ufficio di Presidenza secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'attuazione dello Statuto.
2. Nell'Assemblea nazionale elettiva i componenti dell'Ufficio di Presidenza, delle Commissioni verifica poteri e di scrutinio non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali. La Commissione verifica poteri e la Commissione di scrutinio sono nominate dal Presidente federale.

ART. 23 – Competenze specifiche dell'Assemblea Ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Ordinaria, specificamente:
 - a) l'elezione a scrutinio segreto entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello delle Olimpiadi estive con votazioni separate e successive del Presidente, dei membri del Consiglio federale e del Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti. L'Assemblea elettiva degli Organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'Organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati;

- b) la nomina, tra le persone proposte dal Presidente federale, a Tesserati Onorari e Benemeriti;
 - c) l'esame delle proposte concernenti l'attività federale iscritte all'Ordine del Giorno;
 - d) la nomina del Presidente Onorario.
2. In sede di elezione dei membri del Consiglio federale e del Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti, qualora si verificasse parità di voti tra due o più candidati, si procederà al ballottaggio; qualora anche in sede di ballottaggio risultasse ancora una parità di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di tesseramento federale.

ART. 24 – Competenze specifiche dell'Assemblea Straordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria specificatamente:
- a) le modifiche dello Statuto;
 - b) la elezione del nuovo Consiglio federale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri e l'elezione di singoli membri del Consiglio federale;
 - c) la reintegrazione del Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;
 - d) lo scioglimento della Federazione;
 - e) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione o di interesse generale o su altre questioni di competenza dell'Assemblea Ordinaria che, per motivi di urgenza, non possono essere differite e siano iscritte all'Ordine del Giorno;
 - f) la discussione e l'approvazione, del bilancio già approvato dal Consiglio federale, nel caso che il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti abbia espresso parere negativo sullo stesso o la Giunta Nazionale del C.O.N.I. non lo abbia approvato;
 - g) le deliberazioni sugli argomenti proposti all'O.d.G. in sede di richiesta di convocazione di Assemblea Straordinaria nell'ipotesi prevista dall'art. 21 comma 3.

ART. 25 – Validità delle deliberazioni assembleari

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
2. Nel caso di Assemblee elettive, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto.

ART. 26 – Elezione del Presidente federale

1. Il Presidente federale è eletto dall'Assemblea nazionale Ordinaria e, nei casi previsti, da quella Straordinaria nel rispetto delle procedure riportate ai commi successivi.
2. Per l'elezione alla carica di Presidente federale, anche in caso di ballottaggio, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto, presenti o rappresentati in Assemblea.
3. Qualora nessuno dei candidati alla carica di Presidente federale abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di suffragi; risulterà eletto il candidato che avrà la maggioranza assoluta degli aventi diritto a voto presenti o rappresentati in Assemblea.
4. Possono concorrere per l'elezione alla carica di Presidente federale i Tesserati in possesso dei requisiti indicati all'art. 63 del presente Statuto.

ART. 27 – Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Federazione; è responsabile unitamente al Consiglio federale nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale del funzionamento della Federazione esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e amministrazione della Federazione stessa.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale, e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale. Presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta e ai risultati sportivi conseguiti.
3. Salvo i casi statutariamente previsti:
 - a) convoca le Assemblee nazionali, le Assemblee di Settore, il Consiglio federale, la Giunta esecutiva e la Consulta federale, compila il relativo Ordine del Giorno, sceglie la data e la sede delle Assemblee;
 - b) nomina le Commissioni di scrutinio e verifica poteri;
 - c) propone i nominativi dei Tesserati Onorari e Benemeriti;
 - d) predispone la relazione sulla gestione da presentare al Consiglio federale per l'approvazione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del bilancio d'esercizio;
 - e) designa i delegati alle Assemblee delle Federazioni internazionali;
 - f) nomina consulenti;
 - g) nomina il Segretario generale della Federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;
 - h) assegna al Segretario generale e agli uffici compiti e competenze;
 - i) propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.
4. Il Presidente federale può adottare, in caso di estrema urgenza, i provvedimenti riservati al Consiglio federale, ma deve riferirne e chiederne la ratifica alla prima riunione di Consiglio.
5. E' competenza del Presidente federale la concessione del provvedimento di grazia. Per tale concessione deve risultare scontata almeno la metà della pena che, comunque, non deve essere stata comminata per violazione delle Norme Sportive Antidoping. In caso di radiazione dovranno essere decorsi almeno 5 anni dalla adozione della sanzione definitiva.

ART. 28 – Durata del mandato

1. Il Presidente federale, salvo i casi espressamente e tassativamente enunciati nel presente Statuto, dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico, e può essere eletto per due mandati consecutivi. Chi ha ricoperto la carica di Presidente federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi e alle condizioni di seguito indicate.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, e in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso

diverso, si dovrà celebrare una nuova Assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

ART. 29 – Incompatibilità del Presidente

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della F.I.P.S.A.S., con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.P.S.A.S., e con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
2. E', inoltre, incompatibile con l'esercizio delle attività di Tecnico sportivo federale e di Giudice di Gara in attività.

ART. 30 – Impedimento – Dimissioni – Decadenza del Presidente

1. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
2. In caso di impedimento definitivo del Presidente, decade immediatamente il Consiglio federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di dimissioni del Presidente, decade immediatamente il Consiglio federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.
Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.
4. Il Presidente federale decade unitamente al Consiglio federale, nelle ipotesi previste all'art. 32, comma 2, punto 3).

ART. 31 – Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da 12 membri, di cui 7 in rappresentanza degli Affiliati e 5 in rappresentanza degli Atleti e dei Tecnici sportivi.
2. Il Consiglio federale nomina fra i propri membri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente.
3. Le riunioni del Consiglio federale, in casi particolari, possono svolgersi anche in teleconferenza.
4. Se la riunione si svolge in teleconferenza il relativo verbale dovrà dare atto che:
 - siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia stata inviata a ciascun partecipante la documentazione inerente tutti gli argomenti trattati all'ordine del giorno;
 - che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
 - che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione.
5. I 12 Consiglieri federali, eletti dall'Assemblea nazionale, sono così suddivisi:
 - a) 7 in rappresentanza degli Affiliati;
 - b) 5 in rappresentanza degli Atleti e Tecnici sportivi, nel rispetto della seguente ripartizione:

- 3 Atleti provenienti dal Settore Pesca di Superficie di cui 2 praticanti discipline che si svolgono in acque interne e 1 praticante discipline che si svolgono in acque marittime;
 - 2 Tecnici sportivi provenienti dal Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato di cui 1 praticante discipline relative all'attività subacquea e 1 praticante discipline relative al nuoto pinnato.
6. Nell'ambito del Consiglio federale deve essere garantita la rappresentanza di almeno il 20% e il 10% di Atleti e Tecnici sportivi, rispettivamente. Deve essere altresì assicurata una forma di equa rappresentanza di Atlete e Atleti.
 7. I Presidenti delle società e associazioni affiliate aventi diritto a voto o i loro delegati eleggono i Consiglieri di cui al precedente punto 31, comma 5, lettera a).
 8. I Delegati degli Atleti e dei Tecnici sportivi eleggono i Consiglieri di cui al precedente punto 31, comma 5, lettera b).

ART. 32 – Decadenza del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica del Presidente federale;
2. La disciplina da seguire, a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio federale, è la seguente:
 - 1) impedimento definitivo del Presidente o vacanza per qualsivoglia altro motivo: l'ordinaria amministrazione viene affidata al Vice Presidente il quale dovrà provvedere a convocare entro 60 giorni dall'evento un'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30, per il rinnovo delle cariche decadute;
 - 2) dimissioni del Presidente federale: il Consiglio federale resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui sopra per il rinnovo delle cariche decadute. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente, il Consiglio federale resterà in *prorogatio* unitamente alla persona del Vice - Presidente;
 - 3) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà l'immediata decadenza anche del Presidente federale al quale spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria e delle Assemblee di Settore.
3. Le dimissioni di cui al presente articolo sono irrevocabili.

ART. 33 – Competenze del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale, organo di gestione della Federazione, provvede alla direzione dell'attività federale e alla relativa gestione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il Consiglio federale deve:
 - a) verificare la corretta esecuzione del programma tecnico sportivo, valutare i risultati conseguiti e vigilare sul buon andamento della gestione federale;
 - b) amministrare il patrimonio della Federazione;
 - c) deliberare e approvare, entro i termini stabiliti dal C.O.N.I. e dal C.I.P. per quanto di competenza:
 - il bilancio di previsione e le sue variazioni in corso di esercizio;
 - un prospetto annuale di spesa e un rendiconto consuntivo riferiti alle attività paralimpiche che dovranno essere trasmessi alla Giunta Nazionale del C.I.P. per la debita approvazione;

- il bilancio di esercizio, corredato dalle relazioni del Presidente federale e del Collegio dei Revisori;
 - d) approvare i rendiconti degli Organi territoriali;
 - e) nominare tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
 - f) eleggere, con separate e distinte votazioni, i membri della Giunta esecutiva in rappresentanza degli Affiliati e degli Atleti e/o Tecnici sportivi;
 - g) ratificare i provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente e quelli d'urgenza della Giunta esecutiva, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento medesimo;
 - h) dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea nazionale;
 - i) effettuare controlli di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee territoriali per l'elezione dei componenti i propri Organi direttivi;
 - l) provvedere, per accertate irregolarità di gestione o di gravi o ripetute violazioni dell'Ordinamento sportivo o di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento degli Organi territoriali e dei Comitati di Settore nominando, in sostituzione, un Commissario, il quale, nei 60 giorni successivi all'evento, provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 40 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
 - m) nominare:
 - i. il Presidente e i Vice Presidenti del Comitato di Settore Pesca di Superficie;
 - ii. il Presidente e il Vice Presidente del Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato;
 - iii. il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Settore Acque e Impianti;
 - iv. il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Settore Didattica Subacquea.
 - n) nominare secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia, se istituita;
 - o) nominare i Delegati regionali e provinciali;
 - p) assumere provvedimenti di amnistia e indulto stabilendo i termini del provvedimento;
 - q) approvare i Regolamenti federali e curarne le eventuali modifiche;
 - r) deliberare sulle domande di riconoscimento e di affiliazione di nuove società e associazioni nel caso in cui sia stato all'uopo delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I.;
 - s) approvare i programmi di attività dei Settori;
 - t) approvare lo Statuto della società di cui al precedente art. 2, comma 15, e nominarne i componenti;
 - u) determinare le tasse di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota di spettanza dei Comitati provinciali e delle Sezioni provinciali convenzionate di cui al successivo art. 62, sentita la Consulta federale.
 - v) designare un atleta paralimpico da inserire, quale rappresentante della F.I.P.S.A.S. all'interno della Commissione Nazionale Atleti del C.I.P.;
2. Il Consiglio federale dura in carica quattro anni.
 3. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio federale, non si estende al Collegio nazionale dei Revisori dei Conti e agli Organi di Giustizia sportiva federale, che non possono essere revocati nel corso del rispettivo mandato se non per giusta causa.
 4. Il Consiglio federale è convocato dal Presidente federale e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o 1/3 dei componenti il Consiglio federale ne facciano richiesta. Le riunioni potranno effettuarsi anche per videoconferenza nel rispetto di quanto previsto all'art. 31, commi 3 e 4.

5. Il Consiglio federale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio federale adotta in ogni caso le sue deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
7. Alle riunioni del Consiglio federale sono obbligatoriamente invitati i membri effettivi del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.
8. Il Consiglio Federale adotta provvedimenti di amnistia e indulto, i quali tuttavia non trovano applicazione nel caso di violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 34 – Surrogazione dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del quadriennio venga a mancare un massimo del 50 per cento di Consiglieri federali, anche non contemporaneamente, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti con riferimento alle distinte categorie di Consiglieri federali cui i Consiglieri da sostituire appartenevano, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto.
2. In caso di parità prevale il più anziano di età.
3. Nell'ipotesi in cui tale procedura non sia applicabile, l'integrazione del Consiglio federale avverrà nella prima riunione assembleare utile. Qualora la riduzione del numero dei Consiglieri, per cessazione dell'incarico, non consenta al Consiglio di espletare legittimamente le proprie funzioni, quest'ultimo dovrà convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria e/o la/e relativa/e Assemblea/e di Settore che dovrà/anno tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'Organo.

ART. 35 – Giunta esecutiva

1. La Giunta esecutiva è composta dal Presidente federale che la presiede, dal Vice Presidente, da due membri eletti tra i Consiglieri degli Affiliati e da due membri eletti tra i Consiglieri rappresentanti degli Atleti e/o dei Tecnici sportivi.
2. Alle sue sedute sono invitati i membri effettivi del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.
3. La Giunta esecutiva:
 - a) attua le delibere del Consiglio federale e provvede al compimento degli atti di ordinaria amministrazione del patrimonio;
 - b) adotta in via d'urgenza, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione del Consiglio federale, provvedimenti nelle materie di competenza non esclusiva di quest'ultimo;
 - c) esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo;
 - d) nomina le Commissioni previste dal presente Statuto, ogni altra Commissione o Gruppo di studio e può delegare persone, anche non facenti parte del Consiglio federale, a seguire specifici programmi o iniziative, relazionando il Consiglio a richiesta dello stesso;
 - e) delibera la stipula di contratti e convenzioni;
 - f) fissa criteri, modalità e tempi delle convenzioni, previste al successivo art. 62, comma 5;

- g) delibera su ogni altro argomento che gli sia sottoposto dal Presidente o di cui sia stata richiesta l'iscrizione all'O.d.G. da almeno la maggioranza dei membri della Giunta esecutiva.
- 4. La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo stesso Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri.
- 5. La convocazione dovrà pervenire ai suoi componenti almeno 24 ore prima della riunione, anche a mezzo di posta elettronica certificata.
- 6. Per la validità delle riunioni occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 7. La Giunta esecutiva adotta deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.

ART. 36 – Collegio nazionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
2. Il Presidente del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti deve essere iscritto all'ordine degli Esperti Contabili e dei Dottori Commercialisti o al Registro dei Revisori dei Conti e può essere scelto anche tra soggetti non tesserati alla F.I.P.S.A.S..
3. Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti esercita il controllo di tutta l'amministrazione federale, centrale e territoriale, compreso il controllo contabile.
4. I membri effettivi del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti assistono, senza diritto di voto, alle riunioni di tutti gli Organi deliberanti della Federazione.
5. Il Collegio controlla la regolare tenuta di tutta la contabilità federale e redige le relazioni al bilancio preventivo, alle relative variazioni e al bilancio d'esercizio sia per la parte di competenza del C.O.N.I. che per quella di competenza del C.I.P.;
6. In particolare ha il compito di:
 - 1) controllare la gestione amministrativa della Federazione;
 - 2) accertare la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
 - 3) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - 4) approntare la relazione che correda il bilancio d'esercizio annuale;
 - 5) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie;
 - 6) esaminare e controllare i rendiconti che gli Organi territoriali devono rimettere alla Federazione.
7. Il Collegio può, inoltre, esaminare i rendiconti dei Funzionari Delegati.
8. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
9. Il Collegio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
10. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi territoriali della Federazione, previa comunicazione al Presidente federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.
11. Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni.

ART. 37 – Decadenza nell’ambito del Collegio nazionale dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti decadono dalla carica nelle ipotesi previste dagli artt. 2399, comma 2, 2405, ultimo comma e 2404, comma 2, cod. civ..
2. Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 38 – Segreteria federale

1. Il Segretario generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, coordina e dirige gli uffici centrali costituiti per dare attuazione alle direttive e deliberazioni degli Organi centrali federali.
2. Il personale addetto agli uffici centrali dipende gerarchicamente dal Segretario.
3. Il Segretario assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee, del Consiglio federale e della Giunta esecutiva e ne redige i verbali.
4. Egli ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni federali.
5. In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria.

ART. 39 – Assemblee di Settore

1. Le Assemblee di Settore, per l’elezione dei membri dei rispettivi Comitati, sono costituite dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto, o loro delegati che svolgono l’attività deputata a ciascun Settore.
2. Le Assemblee di Settore dovranno essere convocate dal Presidente federale entro e non oltre il 15 marzo dell’anno successivo a quello delle Olimpiadi estive.
3. Nelle rispettive Assemblee di Settore, nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento per l’attuazione dello Statuto, verranno eletti i componenti dei Comitati di Settore.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’Assemblea nazionale Ordinaria e Straordinaria.

ART. 40 – Competenze delle Assemblee di Settore

1. Sono di competenza delle Assemblee di Settore, specificamente:
 - a) l’elezione a scrutinio segreto dei membri dei Comitati di Settore di cui all’articolo precedente;
 - b) l’approvazione della Relazione tecnico morale del Presidente di Settore.

ART. 41 – Comitati di Settore

1. Le funzioni tecnico-organizzative e consultive nelle discipline e attività sportive federali sono attribuite ai Comitati di Settore:
 - Pesca di Superficie;
 - Attività Subacquee e Nuoto Pinnato.
2. I Comitati di Settore sono eletti dalle rispettive Assemblee di Settore. Ne fanno parte:
 - 11 membri per il Settore Pesca di Superficie di cui 6 praticanti discipline che si svolgono in acque interne e 5 praticanti discipline che si svolgono in acque marittime;

- 8 membri per il Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato di cui 4 praticanti discipline relative all'attività subacquea e 4 praticanti discipline relative al nuoto pinnato.
3. Il Comitato di Settore Pesca di Superficie è coordinato da un Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti; il Comitato di Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato è coordinato da un Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Tutti sono nominati dal Consiglio federale.
 4. I componenti dei Comitati di Settore restano in carica per l'intero quadriennio.
 5. I Comitati di Settore, nei limiti dei compiti loro attribuiti, provvedono ad elaborare i programmi di attività e gli schemi dei regolamenti tecnici da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.
 6. I Comitati di Settore devono rendere al Consiglio federale annualmente, entro la data di approvazione del bilancio consuntivo, analitica relazione sull'attività svolta.
 7. Per quanto concerne la decadenza dei Comitati di Settore e la surroga di componenti degli stessi valgono in quanto applicabili le norme riportate ai precedenti artt. 32 e 34.

ART. 42 – Consiglio di Settore Acque e Impianti

1. Per la gestione e conduzione di impianti sportivi, delle acque pubbliche e private, in concessione o in proprietà, nonché per gestire quei particolari servizi e impianti che per la loro natura risultino necessari per lo svolgimento e sviluppo delle attività federali, anche per mezzo di società, associazioni affiliate, Organi territoriali e Sezioni provinciali, è istituito il Consiglio di Settore Acque e Impianti (CSAI).
2. Il Consiglio di Settore è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio federale, ed è composto da un numero minimo di 5 ad un numero massimo di 9 membri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del Consiglio federale.
3. Tra i componenti del Consiglio di Settore, su proposta del suo Presidente, il Consiglio federale nomina un Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Settore provvede anche per il tramite della propria organizzazione territoriale, alla formazione tecnica delle Guardie Giurate Volontarie e/o delle Guardie Ittico-Ambientali adibite a compiti di tutela del patrimonio ittico e alla salvaguardia e recupero ecologico e ambientale del territorio nazionale.

ART. 43 – Consiglio di Settore Didattica Subacquea

1. E' costituito un Consiglio di Settore Didattica Subacquea (CSDS) per:
 - a) promuovere, organizzare e valorizzare le attività subacquee e la sicurezza dei praticanti;
 - b) incentivare la salvaguardia dell'ambiente acquatico e concorrere alla tutela del patrimonio naturale, culturale, monumentale ed archeologico riferito agli ecosistemi acquatici;
 - c) attivare la formazione, la ricerca scientifica e quant'altro connesso alla fruizione dell'ambiente acquatico;
 - d) incrementare la qualità tecnica dei corsi F.I.P.S.A.S. in conseguenza dello sviluppo della ricerca internazionale;
 - e) promuovere la conoscenza e la diffusione delle diverse specializzazioni subacquee attraverso appositi programmi didattici.
2. Il Consiglio di Settore è presieduto da un Presidente, nominato dal Consiglio federale, ed è composto da un numero minimo di 4 ad un numero massimo di 6 membri, nominati dal Consiglio federale su proposta del Presidente del Consiglio federale.
3. Tra i componenti del Consiglio di Settore, su proposta del suo Presidente, il Consiglio federale nomina un Vice Presidente.

ART. 44 – Organizzazione territoriale

1. L'organizzazione territoriale della F.I.P.S.A.S. è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati regionali;
 - b) Comitati o Delegati provinciali.
2. L'organizzazione territoriale nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.P.S.A.S. rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche statali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento delle discipline sportive indicate nel secondo comma del precedente art. 1 e la diffusione della loro pratica, nonché sui temi della gestione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio ittico.
3. Gli Organi territoriali incaricati della gestione sono tenuti a trasmettere alla Segreteria federale:
 - entro e non oltre i 30 giorni precedenti la data della riunione del Consiglio federale di approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo una analitica relazione sul programma di attività dello stesso anno con la indicazione particolareggiata delle risorse necessarie;
 - una relazione sul consuntivo dell'attività posta in essere nell'anno precedente.
4. Il Consiglio federale, esaminati gli atti, provvederà ad assumere le iniziative necessarie ove riscontri discordanza tra previsioni e attività svolta, irregolarità o, comunque, distonie sul piano operativo.
5. Le modalità di esercizio della vigilanza da parte della Federazione sull'attività degli Organi territoriali sono disciplinate dal Regolamento per l'attuazione dello Statuto.

ART. 45 – Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie degli Organi territoriali sono costituite dal contributo F.I.P.S.A.S. e da altre eventuali entrate.

ART. 46 – Comitati regionali

1. In ogni Regione nel cui territorio hanno sede 20 o più società affiliate alla F.I.P.S.A.S. aventi diritto a voto e dette società appartengano ad almeno 2 Provincie, è costituito un Comitato regionale.
2. Ove nel territorio regionale esistano meno di 20 società affiliate aventi diritto a voto, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale.
3. Sono Organi del Comitato regionale:
 - a) l'Assemblea regionale;
 - b) il Presidente regionale;
 - c) il Consiglio regionale.

ART. 47 – Composizione e costituzione dell'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti di società e associazioni affiliate appartenenti alla Regione e aventi diritto a voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:
 - il Presidente e i membri del Consiglio regionale;

- i Consiglieri federali e i Tesserati Onorari e Benemeriti che risiedono nella Regione.
3. Nelle Assemblee regionali è consentito agli aventi diritto a voto di essere portatori:
 - di una delega oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 20;
 - di due deleghe oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 50;
 - di tre deleghe oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 100;
 - di quattro deleghe oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 200;
 - di cinque deleghe oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 400;
 - di sei deleghe oltre la propria se il numero complessivo degli aventi diritto a voto della Regione è superiore a 800.
 4. I Presidenti e i componenti dei Consigli regionali e i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
 5. L'Assemblea regionale si riunisce, in via ordinaria, di norma ogni quattro anni per l'approvazione della relazione tecnico-morale, ovvero quando il Presidente regionale lo ritiene opportuno.
 6. L'Assemblea regionale elettiva deve essere celebrata almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nazionale elettiva.
 7. L'Assemblea regionale Straordinaria si riunisce quando ne venga avanzata motivata richiesta:
 - a) da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto;
 - b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio regionale.

ART. 48 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
2. L'Assemblea regionale Ordinaria:
 - a) elegge il Presidente regionale;
 - b) elegge i componenti del Consiglio regionale nel numero previsto dal successivo art. 51;
 - c) provvede all'approvazione delle relazioni programmatiche di indirizzo da sottoporre poi a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio olimpico;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
3. L'Assemblea regionale Straordinaria:
 - a) provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato regionale, a ricostituire gli Organi decaduti o ad eleggere singoli membri del Consiglio, in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) provvede all'esame e approvazione del conto consuntivo nel caso in cui ai Comitati regionali sia stata attribuita autonomia amministrativa e contabile e non sia stato approvato dal Consiglio federale o abbia avuto parere negativo da parte del Revisore dei Conti regionale;
 - a) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 49 – Disposizioni sull'Assemblea regionale

1. Per la presidenza dell'Assemblea regionale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione verifica poteri, la Commissione scrutinio, il diritto di voto dei

soggetti Affiliati e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea nazionale Ordinaria e Straordinaria.

ART. 50 – Elezione del Presidente regionale

1. Per l'elezione alla carica del Presidente regionale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'elezione del Presidente federale al precedente art. 26.

ART. 51 – Comitato regionale

1. Il Comitato regionale è composto:
 - a) dal Presidente regionale che rappresenta, non dal punto di vista legale, la Federazione nel territorio di propria competenza e che è responsabile, unitamente al Consiglio regionale, nei confronti della Federazione e dell'Assemblea regionale del funzionamento del Comitato regionale esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e amministrazione del Comitato stesso;
 - b) da un numero di Consiglieri almeno pari a quello dei Comitati provinciali e delle Sezioni provinciali riconosciute dalla F.I.P.S.A.S. in ambito regionale, ma comunque non inferiore a 5. Tutti i Comitati provinciali e le Sezioni provinciali F.I.P.S.A.S. hanno diritto ad essere rappresentati;
 - c) da un Rappresentante di ciascun Settore federale presente nel territorio regionale con almeno 5 società aventi diritto a voto. Detti Rappresentanti contribuiscono nel raggiungimento del numero minimo previsto alla precedente lettera b).
2. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno un Vice Presidente e un Segretario.
3. Per durata del mandato, convocazione, decadenza e integrazione valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal presente Statuto per il Presidente federale e per il Consiglio federale.
4. Le cariche di Presidente regionale e di componente del Consiglio regionale sono incompatibili con la qualifica di componente degli Organi centrali, di cui all'art. 18, comma 1, lettera A), *sub* b), c), d), e) ed f).
5. Nelle Province di Trento, Bolzano e Aosta vengono istituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi territoriali regionali. Nel caso in cui nella Provincia abbiano sede meno di 10 società aventi diritto a voto, l'Organo provinciale è costituito dal Delegato provinciale; in diversa ipotesi detto Organo è retto dal Comitato provinciale composto da un Presidente e 4 Consiglieri.
6. Il Comitato regionale è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
7. La convocazione del Comitato regionale deve avvenire anche a seguito di motivata richiesta al Presidente di almeno 1/3 dei componenti.
8. Devono essere invitati i Consiglieri federali residenti nella Regione.
9. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
10. Il Comitato regionale adotta in ogni caso le deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.
11. Il Comitato regionale ha funzioni di direzione e amministrazione nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
12. Assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) coordina le iniziative e i programmi di attività nel proprio territorio;
 - b) delibera la convocazione dell'Assemblea regionale;

- c) delibera i programmi di attività e i piani finanziari annuali di gestione nonché il rendiconto che, unitamente, alle relazioni illustrative del Presidente del Comitato regionale, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale;
 - d) coordina, ai fini di una razionale armonizzazione, le iniziative attribuite ai sensi di cui ai successivi artt. 54 e 62 in materia di acque e impianti.
13. Ai Comitati regionali può essere accordata autonomia amministrativa e contabile; in tale ipotesi sarà nominato un Revisore dei Conti regionale da parte del Consiglio federale. Il Revisore è disciplinato dalle disposizioni previste nel precedente art. 36 in quanto applicabile.
14. Nel caso in cui sia conferita l'autonomia contabile, il conto consuntivo, predisposto dal Comitato regionale, è approvato dal Consiglio federale. Nel caso di reiezione del conto consuntivo da parte del Consiglio federale o di parere negativo da parte del Revisore dei Conti regionale scatta l'obbligo di convocare l'Assemblea regionale Straordinaria.

ART. 52 – Scioglimento

1. Il Comitato regionale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio federale nei casi previsti dal precedente art. 33, comma 1, lettera l):
- a) per accertata irregolarità nella gestione, per gravi e ripetute violazioni all'Ordinamento federale e per constatata impossibilità di funzionamento dell'Organo medesimo;
 - b) qualora il numero dei soggetti affiliati con diritto a voto si riduca al di sotto di 20. In questo caso il Consiglio federale procede alla nomina del Delegato regionale previsto al successivo art. 53.
2. Nella ipotesi prevista alla lettera a), il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 40 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli Organi regionali.

ART. 53 – Delegato regionale

1. Nelle Regioni ove non sia possibile la costituzione del Comitato regionale per mancanza di numero minimo di società e associazioni affiliate con diritto al voto previsto dall'art. 46 il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione del Comitato secondo quanto al riguardo previsto dal presente Statuto.
2. La carica è quadriennale.
3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione dei provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato regionale.

ART. 54 – Comitati provinciali

1. Nelle realtà provinciali che ne facciano richiesta e nel cui territorio hanno sede 10 o più società affiliate alla F.I.P.S.A.S. aventi diritto a voto, è costituito un Comitato provinciale.
2. Il Consiglio federale provvederà a deliberare la costituzione del Comitato provinciale e all'indizione della relativa Assemblea che sarà convocata dal Presidente federale.

3. Ove nel territorio provinciale esistano meno di 10 società affiliate aventi diritto a voto, il Consiglio federale nomina un Delegato provinciale.
4. Sono Organi del Comitato provinciale:
 - a) l'Assemblea provinciale;
 - b) il Presidente del Comitato provinciale;
 - c) il Consiglio provinciale.

ART. 55 – Composizione e costituzione dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale è costituita dai Presidenti di società e associazioni affiliate appartenenti al territorio provinciale e aventi diritto di voto o da un loro delegato che sia membro del Consiglio direttivo dello stesso Affiliato.
2. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto:
 - il Presidente e i membri del Consiglio provinciale o il Delegato provinciale, dove non esiste un Comitato provinciale;
 - i Consiglieri federali, i Consiglieri regionali e i Tesserati Onorari e Benemeriti che risiedono nel territorio provinciale .
3. Nelle Assemblee provinciali, in presenza di almeno 10 Affiliati con diritto di voto, è consentito il rilascio di una sola delega.
4. Il Presidente del Comitato provinciale e i candidati alle cariche elettive in occasione dell'Assemblea provinciale non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega.
5. L'Assemblea provinciale si riunisce, in via ordinaria, di norma ogni quattro anni per l'approvazione della relazione tecnico-morale, ovvero quando il Presidente provinciale lo ritiene opportuno.
6. L'Assemblea provinciale elettiva deve essere celebrata almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nazionale elettiva e almeno 15 giorni prima di quella regionale.
7. L'Assemblea provinciale Straordinaria si riunisce quando ne venga avanzata motivata richiesta:
 - a) da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto;
 - b) dalla metà più uno dei componenti il Consiglio provinciale.

ART. 56 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale può essere Ordinaria e Straordinaria.
2. L'Assemblea provinciale Ordinaria:
 - a) elegge il Presidente provinciale;
 - b) elegge i componenti del Consiglio provinciale nel numero previsto dal successivo art. 59;
 - c) provvede all'approvazione delle relazioni programmatiche di indirizzo da sottoporre poi a verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio olimpico;
 - d) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
3. L'Assemblea provinciale Straordinaria:
 - a) provvede, in caso di decadenza anticipata del Comitato provinciale, a ricostituire gli Organi decaduti o a eleggere singoli membri del Consiglio in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
 - b) provvede all'esame e approvazione del conto consuntivo nel caso in cui ai Comitati provinciali sia stata attribuita autonomia amministrativa e contabile e non sia stato approvato dal Consiglio federale o abbia avuto parere negativo da parte del Revisore dei Conti provinciale;

- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

ART. 57 – Disposizioni sull'Assemblea provinciale

1. Per la presidenza dell'Assemblea provinciale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione verifica poteri, la Commissione scrutinio, il diritto di voto dei soggetti Affiliati e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea nazionale Ordinaria e Straordinaria.

ART. 58 – Elezione del Presidente del Comitato provinciale

1. Per l'elezione alla carica del Presidente del Comitato provinciale valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'elezione del Presidente federale al precedente art. 26.

ART. 59 – Comitato provinciale

1. Il Comitato provinciale è composto:
 - a) dal Presidente che rappresenta, non dal punto di vista legale, la Federazione nel territorio di propria competenza e che è responsabile, unitamente al Consiglio provinciale, nei confronti della Federazione e dell'Assemblea provinciale del funzionamento del Comitato provinciale esercitando un generale potere di vigilanza e coordinamento sulla gestione e amministrazione del Comitato stesso;
 - b) da un numero di Consiglieri non inferiore a 5 e non superiore a 15, compresi i Responsabili dei Settori.
2. I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno un Vice Presidente e un Segretario.
3. Per durata del mandato, convocazione, decadenza e integrazione valgono, in quanto applicabili, le norme previste dal presente Statuto per il Presidente federale e per il Consiglio federale.
4. Le cariche di Presidente del Comitato provinciale e di componente del Consiglio provinciale sono incompatibili con la qualifica di componente degli Organi centrali, di cui all'art. 18, comma 1, lettera A), *sub* b), c), d), e) ed f).
5. Per quanto riguarda le realtà territoriali di Trento, Bolzano e Aosta si rimanda all'art. 51 comma 5.
6. Il Comitato provinciale è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
7. La convocazione del Comitato provinciale deve avvenire anche a seguito di motivata richiesta al Presidente di almeno 1/3 dei componenti.
8. Devono essere invitati i Consiglieri federali e i Consiglieri regionali che risiedono nel territorio provinciale.
9. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.
10. Il Comitato provinciale adotta in ogni caso le deliberazioni a maggioranza dei suoi componenti presenti; in caso di parità decide il voto di chi presiede la riunione.
11. Il Comitato provinciale ha funzioni di direzione e amministrazione nell'ambito delle disposizioni contenute nel presente Statuto.
12. Assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) coordina le iniziative e i programmi di attività nel proprio territorio;

- b) delibera la convocazione dell'Assemblea provinciale;
 - c) delibera i programmi di attività e i piani finanziari annuali di gestione nonché il rendiconto che, unitamente, alle relazioni illustrative del Presidente del Comitato provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio federale.
13. Ai Comitati provinciali può essere accordata autonomia amministrativa e contabile; in tale ipotesi sarà nominato un Revisore dei Conti provinciale da parte del Consiglio federale. Il Revisore è disciplinato dalle disposizioni previste nel precedente art. 36 in quanto applicabile.
14. Nel caso in cui sia conferita l'autonomia contabile, il conto consuntivo, predisposto dal Comitato provinciale, è approvato dal Consiglio federale. Nel caso di reiezione del conto consuntivo da parte del Consiglio federale o di parere negativo da parte del Revisore dei Conti provinciale scatta l'obbligo di convocare l'Assemblea provinciale Straordinaria.

ART. 60 – Scioglimento

1. Il Comitato provinciale può essere sciolto con deliberazione del Consiglio federale nei casi previsti dal precedente art. 33 , comma 1, lettera l):
- a) per accertata irregolarità nella gestione, per gravi e ripetute violazioni all'Ordinamento federale e per constatata impossibilità di funzionamento dell'Organo medesimo;
 - b) qualora il numero dei soggetti affiliati con diritto a voto si riduca al di sotto di 10. In questo caso il Consiglio federale procede alla nomina del Delegato provinciale previsto al successivo art. 61.
2. Nella ipotesi prevista alla precedente lettera a), il Consiglio federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea Straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli Organi provinciali.

ART. 61 – Delegato provinciale

1. In ogni territorio provinciale dove esistono meno di 10 società affiliate aventi diritto a voto, il Consiglio federale nomina un Delegato provinciale, sentite le società del competente territorio regolarmente affiliate.
2. La carica è quadriennale.
3. Il Delegato provinciale, a fine anno, deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale, una dettagliata relazione sull'esito del suo mandato.
4. La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato provinciale.

ART. 62 – Sezioni provinciali

1. Gli Affiliati, previa autorizzazione del Consiglio federale, possono costituire un'associazione a livello provinciale che può svolgere solo attività sportiva non competitiva, con o senza riconoscimento giuridico e senza scopo di lucro, la cui denominazione deve contenere la parola "Sezione provinciale di", seguita dal nome della città capoluogo di Provincia interessata.
2. L'autorizzazione accordata può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio federale per gravi e giustificate motivazioni.
3. Il Consiglio federale, nomina il Presidente della Sezione provinciale quale Delegato provinciale a cui affidare la rappresentanza degli Affiliati esistenti nel territorio provinciale.

4. Lo Statuto delle Sezioni dovrà essere compatibile con i principi dello Statuto federale.
5. La F.I.P.S.A.S. dà mandato alla Sezione, sulla base di apposite convenzioni o disposizioni, di:
 - promuovere e gestire il tesseramento federale;
 - promuovere e gestire l'attività sportiva provinciale;
 - organizzare gare, campionati o altra manifestazione che la Federazione intenda far svolgere nel territorio provinciale;
 - gestire, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione, le acque e gli impianti di proprietà della F.I.P.S.A.S. in affitto o in concessione anche alle Sezioni, esistenti nell'ambito del territorio provinciale al fine di promuovere l'attività sportiva federale secondo il disposto dell'art. 2;
 - provvedere, nel rispetto dei criteri e secondo le modalità fissate in convenzione, alla formazione tecnica e organizzazione di guardie giurate volontarie per la tutela del patrimonio ittico, la salvaguardia e il recupero ecologico e ambientale del territorio di competenza.
6. Il funzionamento delle Sezioni è autonomamente organizzato secondo le norme dei rispettivi Statuti e Regolamenti previa presa d'atto del Consiglio federale.
7. Le risorse finanziarie delle Sezioni sono costituite da:
 - contributo F.I.P.S.A.S. nella misura fissata dall'Assemblea, sentito il parere della Consulta federale;
 - contributi degli Affiliati del territorio provinciale ;
 - contributi di Tesserati del territorio provinciale nella misura commisurata ai costi di gestione dei servizi affidati;
 - contributi di enti pubblici e privati;
 - introiti da pubblicità, sponsorizzazione e diritti radio-televisivi riguardanti le gare e le manifestazioni organizzate;
 - ogni altra entrata derivante da attività o iniziative strumentali al perseguimento degli scopi associativi, e da servizi resi ai propri soci.
8. I Presidenti delle Sezioni possono partecipare, direttamente o a mezzo di un proprio rappresentante dagli stessi indicato, a ogni Organo consultivo previsto da legge e regolamenti per quanto attiene le attività amatoriali - ricreative e di gestione delle acque e impianti.

ART. 63 – Requisiti per ricoprire cariche federali

1. Per ricoprire cariche federali elettive occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana;
 - b) maggiore età;
 - c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - e) essere regolarmente tesserati della F.I.P.S.A.S. al momento della presentazione della candidatura e dell'elezione.
2. Gli Atleti devono, inoltre essere in attività o essere stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nella loro qualifica, nell'ultimo decennio.

3. I Tecnici sportivi devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni alla Federazione nella loro qualifica, nell'ultimo decennio.
4. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping W.A.D.A..
5. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro la F.I.P.S.A.S., il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
6. Viene sancito il divieto di candidatura per tutti coloro che ricavino la fonte primaria o prevalente di reddito da attività commerciali direttamente collegate alla gestione della F.I.P.S.A.S..

ART. 64 – Incompatibilità

1. La qualifica di componente degli Organi centrali, di cui all'art. 18, comma 1, lettera A), *sub* b), c), d), e) ed f), è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione e con la carica di Delegato regionale o provinciale e di Presidente delle Sezioni di cui all'art. 62.
2. Le cariche di Presidente federale e componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di membro degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale, nell'ambito della F.I.P.S.A.S..
3. La carica di Presidente e di Consigliere federale è, altresì, incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono perciò essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
5. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
7. Le cariche di Presidente federale, di Consigliere federale o di componente gli Organi di Giustizia o della Procura Federale sono incompatibili con l'esercizio delle attività di Tecnico sportivo federale e di Giudice di Gara in attività.

ART. 65 – Conoscenza anticipata delle candidature

1. Per concorrere a cariche elettive degli Organi federali centrali e territoriali, dovrà essere posta formale candidatura sottoscritta dall'interessato. Sarà specificata la carica alla quale si intende concorrere e dichiarato il possesso dei requisiti prescritti. Le candidature, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire per iscritto, entro il quindicesimo giorno antecedente la data di celebrazione della relativa Assemblea alla Segreteria dell'Organo competente.
2. Nella stessa Assemblea non è ammessa la candidatura da parte dello stesso soggetto a più di una carica federale. Nelle elezioni alle cariche federali, con esclusione di quella a Presidente federale, si applica l'istituto della maggioranza relativa.
3. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali.
4. Avverso l'ammissione o la rieiezione di una o più candidature è ammesso ricorso scritto alla Tribunale Federale da presentarsi, a pena di inammissibilità, entro e non oltre dieci giorni prima della data della Assemblea.

ART. 66 – Durata delle cariche e decadenza

1. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Statuto, le cariche federali hanno la durata di quattro anni, analogamente al ciclo olimpico.
2. Il Consiglio federale, il Comitato di Settore, il Consiglio regionale e il Consiglio provinciale dichiarano la decadenza di un proprio componente nel caso di sua assenza, non espressamente preannunciata, a tre riunioni convocate nel corso dell'esercizio sociale.

ART. 67 – Consulta federale

1. La Consulta federale è composta dai Consiglieri federali e dai Presidenti dei Comitati regionali.
2. La Consulta è presieduta dal Presidente federale e ha il compito di formulare pareri, proposte e suggerimenti in ordine ai programmi di attività federale e alla determinazione da parte del Consiglio federale delle tasse di affiliazione e di tesseramento e della misura della quota spettante ai Comitati provinciali e alle Sezioni convenzionate di cui al precedente art. 62.
3. La Consulta è convocata dal Presidente federale, con propria delibera, di norma, una volta l'anno.
4. Ove opportuno, la partecipazione alla Consulta federale potrà essere estesa anche ai Presidenti dei Comitati provinciali, ai Delegati provinciali e ai Presidenti delle Sezioni provinciali.

TITOLO III – GESTIONE FEDERALE

ART. 68 – Ordinamento contabile

1. La gestione federale è disciplinata dalle disposizioni del Codice civile e del C.O.N.I. e da quelle dell'apposito Regolamento.

ART. 69 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.P.S.A.S. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno dalla Segreteria generale e debitamente vistato dal Collegio nazionale dei Revisori dei Conti.

ART. 70 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione della F.I.P.S.A.S. spetta al Consiglio federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.

3. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione.
4. La gestione finanziaria della F.I.P.S.A.S. spetta al Consiglio Federale. Essa si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I. e, entro quindici giorni da tale approvazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale della F.I.P.S.A.S., in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I. e pubblicato sul sito web istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.
6. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, che è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità; comunque tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.
7. A partire dall'esercizio 2016, la revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO IV – GIUSTIZIA SPORTIVA FEDERALE

ART. 71 – Principi informatori della Giustizia sportiva federale

1. La giustizia della F.I.P.S.A.S. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia sportiva, emanato nel rispetto dello Statuto federale, dei Principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, dei Principi di giustizia sportiva, e del Codice della Giustizia Sportiva, approvati dal C.O.N.I.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (*fair play*), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difforni sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia sportiva, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. I procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati, degli aderenti e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
5. I componenti del Tribunale Federale e della Corte di Appello Federale sono nominati su

proposta del Presidente dal Consiglio Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I.

6. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. Il Sostituto Procuratore è nominato dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia, o, se non istituita, dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto C.O.N.I. Il Procuratore Federale e il Sostituto Procuratore durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
7. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.
8. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la F.I.P.S.A.S. è incompatibile con la carica di componente di Organo di Giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I., nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.
9. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
10. Il Regolamento di Giustizia sportiva può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali.
11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.
12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento federale.

ART. 72 – Organi di Giustizia

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva:
 - a) il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) i Giudici Sportivi Territoriali;
 - c) la Corte Sportiva di Appello, se attivata.

Sono Organi di Giustizia Federale:

- a) il Tribunale Federale;
 - b) la Corte Federale di Appello.
2. Il Giudice Sportivo Nazionale e i Giudici Sportivi Territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
 - a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
 3. Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale. I Giudici Sportivi Territoriali sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale. La costituzione e la distribuzione della competenza tra i Giudici sportivi territoriali sono determinate nel Regolamento di Giustizia sportiva o con delibera del Consiglio Federale.
 4. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
 5. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.
 6. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.
 7. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

ART. 73 – Procura Federale

1. Presso la F.I.P.S.A.S. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione, per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e di un Sostituto Procuratore, che coadiuva il primo.
3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
4. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali l'addetto all'Ufficio deve

attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

ART. 74 – Commissione Federale di Garanzia

1. Con delibera del Consiglio Federale, può essere istituita la Commissione Federale di Garanzia, con lo scopo di tutelare l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia e della Procura Federale. Se istituita, essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I.;
 - c) sentito il Consiglio Federale, adotta, nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
3. In assenza della Commissione Federale di Garanzia, le relative funzioni, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, sono svolte dalla Commissione di Garanzia di cui all'art. 13 *ter* Statuto CONI.

ART. 75 – Amnistia

1. L'amnistia é un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.
2. Nel concorso di più infrazioni si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

3. L'estinzione dell'infrazione per effetto dell'amnistia è limitata a quelle commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento salvo che questo stabilisca una data diversa.
4. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni e ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
5. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 76 – Indulto e grazia

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale, di competenza del Consiglio Federale, non presuppone una condanna irrevocabile. Condonava in tutto o in parte la sanzione irrogata o la commuta in una più lieve. Non estingue le sanzioni accessorie, salvo che il provvedimento disponga diversamente. Nel concorso di più infrazioni si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni. La sua efficacia è limitata alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa. Può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e non si applica ai recidivi, salvo che il provvedimento disponga diversamente.
2. La grazia è un provvedimento di clemenza *ad personam*, di competenza del Presidente Federale, che può essere concesso soltanto qualora risulti scontata la metà della pena. Estingue, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra meno grave. Nei casi di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
3. L'indulto e la grazia non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

ART. 77 – Vincolo di giustizia

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.I.P.S.A.S. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.
2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'art. 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione, secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia sportiva.

ART.78 – Collegio di Garanzia dello Sport

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12-*bis* dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la

decisione nonché la Procura Generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I.

ART. 79 – Durata degli Organi di Giustizia sportiva

1. Il mandato dei componenti gli Organi di Giustizia è quadriennale (in coincidenza con il quadriennio olimpico) e non può essere rinnovato per più di due volte.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80 – Regolamenti di attuazione

1. Per l'esecuzione delle norme del presente Statuto e per la gestione tecnico-organizzativa della Federazione, il Consiglio federale emana i Regolamenti e le disposizioni necessarie e, in particolare:
 - a) Regolamento per l'attuazione dello Statuto;
 - b) Regolamento di Giustizia sportiva;
 - c) Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - d) Regolamenti Tecnici;
 - e) Regolamento Giudici di Gara.
2. Il Regolamento di Giustizia sportiva e quello per l'attuazione dello Statuto sono soggetti all'approvazione del C.O.N.I..

ART. 81 – Scioglimento della Federazione

1. Sulla proposta di scioglimento della Federazione delibera l'Assemblea Straordinaria costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione. La delibera di scioglimento deve essere approvata con la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto a voto sia in prima che in seconda convocazione.
2. Il patrimonio residuo, nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, è devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 82 – Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto dalle medesime proposte.
4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta degli Affiliati, deve riportare integralmente nell'Ordine del Giorno le proposte di cui ai precedenti commi.
5. Per l'approvazione delle stesse è necessaria la presenza di almeno $\frac{1}{3}$ degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 83 – Norma Transitoria

1. Ai fini dell'applicabilità dell'art. 28 del presente Statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita *ex art. 36–bis*, comma 5 dello Statuto del C.O.N.I..

ART. 84 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.
2. La disposizione di cui all'art. 70, comma 6, entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.